



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale della Calabria
Catanzaro
Via V. Cortese n. 2 Tel. 0961/880311 e-mail pr.calabria@giustizia.it
Ufficio Detenuti e Trattamento

Prot. n. 18218 UTD

11 GIU. 2009
88100 Catanzaro,

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
Loro Sedi

Oggetto: D.P.C.M. 01.04.2008 Schema di convenzione per l'utilizzo dei locali

Per quanto di competenza si trasmette in allegato la nota Dipartimentale n. 0206287-2009 del 5 giugno 2009, contenente disposizioni in materia di trasferimento in comodato d'uso gratuito dei locali sanitari degli Istituti Penitenziari alle Aziende Sanitarie Provinciale di ciascun distretto.

Si evidenzia, che nella sopra citata nota Dipartimentale è allegata copia dello schema di convenzione per l'utilizzo dei locali sanitari, approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il 29 aprile 2009.

Si precisa, che i locali di cui all'art.1 della convenzione sono quelli comunicati da codeste Direzioni a seguito della richiesta di questa Dirigenza Generale nota n. 1866/UTI/S del 20 gennaio 2009 e dei quali è stata trasmessa relativa planimetria.

Per conoscenza dell'adempimento, le SS.LL. vorranno trasmettere a questo Provveditorato copia della convenzione sottoscritta dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e dal Direttore dell'Istituto Penitenziario.

Si evidenzia che come già comunicato, oltre alle planimetrie dei locali, costituiranno parte integrante della sopra menzionata convenzione gli schemi allegati alla nota 14623 del 6 maggio 2009 e precisamente la scheda allegato 1 (firmata dai rappresentanti dell'Amministrazione Penitenziari e dell'Azienda Sanitaria Provinciale) e l'inventari allegato 2.

Si assicuri ricezione.

Distinti saluti.

IL PROVVEDITORE VICARIO
Dott.ssa Rachele CATALANO

IL DIRIGENTE GENERALE
(P.M. Quattrone)

018575

08 GIU 09



Direzione
Istituti

Uff. det.
conf.
n. 1000

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

VIA E-MAIL

Roma



GDAP-0206287-2009

PU-GDAP-5000-05/06/2009-0206287-2009

Ai Provveditorati Regionali
Dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

Oggetto: D.P.C.M. 1.04.2008 Schema di convenzione per l'utilizzo dei locali -

Per la divulgazione agli istituti di appartenenza, si fa seguito alla direttiva trasmessa con nota n. 159428 del 30/04/2009, per comunicare che in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni in materia di Sanità Penitenziaria, in data 29 aprile u.s. è stato approvato lo schema di convenzione tipo (allegato1), per l'utilizzo dei locali da concedere in uso al Servizio Sanitario Locale per lo svolgimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPCM 1° aprile 2008.

La convenzione dovrà essere sottoscritta dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e dal Direttore dell'Istituto Penitenziario.

I locali, ai sensi dell'art. 1 di detta convenzione, sono quelli che risulteranno elencati nell'inventario, convalidato dall'Assessorato alla Sanità della Regione e presi in carico dall'Azienda Sanitaria Locale.

A tal proposito, si coglie l'occasione per rappresentare la necessità, anche da parte di questa Direzione Generale, di acquisire piena conoscenza dei locali oggetto della cognizione in atto, tramite la compilazione delle apposite schede con le allegate planimetrie.

In merito agli oneri relativi alla gestione ed alla manutenzione dei locali, il successivo art. 3 di detta convenzione, determina analiticamente le distinte competenze a carico dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Azienda Sanitaria Locale.

A. Sono posti a carico dell'Amministrazione Penitenziaria:

- la gestione delle utenze idriche, elettriche e termiche; si è convenuto infatti che, pur riguardando una utilizzazione rivolta ad esclusivo uso del fruitore (utente del bene) del servizio sanitario, la spesa ad esse relativa continui a gravare sull'Amministrazione Penitenziaria per motivi di opportunità funzionale e tecnica;
- la manutenzione dei locali, intendendo sia gli interventi ordinari di restauro e di risanamento conservativo che gli interventi straordinari inerenti la struttura edilizia;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

- il servizio di pulizia dei locali, nella modalità in cui viene generalmente svolto nell'ambito dell'istituto e che si è voluto estendere, in tale guisa, ai locali qui in esame.

B. Sono viceversa posti a carico del Servizio Sanitario:

- le spese per l'utenza telefonica, tenuto conto però che la linea, non passando per il tramite del centralino dell'istituto penitenziario, è senza filtro, l'unico mezzo in grado di garantire la sicurezza sarà quello di dotare la stessa di un codice di abilitazione/disabilitazione delle chiamate, onde evitare un uso improprio da parte del personale non abilitato;

- le spese per la sanificazione del locale;

- le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali, nocivi e tossici, prodotti nello svolgimento delle attività sanitarie.

Si vuole chiarire, in merito al 2° comma dell'art 3 della convenzione, che gli interventi dell'Amministrazione Penitenziaria sono diretti a garantire, all'atto della consegna dei locali, la normale fruibilità dei locali ai fini della loro idoneità allo svolgimento delle funzioni sanitarie, intendendo che eventuali successive iniziative dei responsabili del servizio sanitario dirette ad una variazione, modifica strutturale dei locali per miglioramenti sempre diretti allo svolgimento del servizio sanitario dovranno essere, con il concorde consenso del dirigente del servizio penitenziario, curate dal Servizio Sanitario Locale.

Al terzo comma dell'art. 3 della convenzione si è voluto porre in essere una clausola di salvaguardia intesa a garantire, durante la eventuale e temporanea occupazione dei locali interessati ad una esecuzione di lavori, la utilizzazione di altri locali messi a disposizione a tale scopo dal Direttore dell'Istituto Penitenziario.

Si fa presente, per la completezza dell'informazione, che si è avuta cura di interpellare l'Agenzia del Demanio per il parere in merito alla concessione in uso dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie da parte delle AA.SS.LL. ed in proposito, si trasmette l'allegata corrispondenza di quanto riferito dalla predetta Agenzia con nota 2009/16012/DAO-CO-PA del 16 aprile u.s. , e dal riscontro ad essa reso da questo Ufficio con nota n. 203788 del 4 giugno 2009.

Il Direttore Generale

Enrico Ragusa



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, dello schema di convenzione tipo per l'utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Locali, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie.

Rep. n. 29/lu del 29 aprile 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 aprile 2009:

VISTO l'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione del menzionato articolo 2, comma 283, della legge 244 del 2007, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, il quale prevede che i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie trasferite sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del "Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria", di cui all'Allegato A del predetto D.P.C.M. 1° aprile 2008, tra i cui compiti è previsto anche l'espletamento dell'attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all'esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, ivi compreso quello previsto dal richiamato articolo 4, comma 2;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota in data 9 febbraio 2009, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha inviato, ai fini dell'avvio della relativa istruttoria da parte del suddetto Tavolo, una prima bozza del documento indicato in oggetto;

CONSIDERATO che l'esame di tale bozza è stato svolto nel corso delle riunioni del più volte richiamato Tavolo dell'11 marzo 2009 e del 16 aprile 2009;

RILEVATO che la versione definitiva dello schema di convenzione in oggetto, Allegato sub A, parte integrante del presente atto, approvata dai componenti del Tavolo nel corso della predetta riunione del 16 aprile u.s., è stata diramata con lettera in data 20 aprile 2009;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

APPROVA

Lo schema di convenzione tipo per l'utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Locali, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie, Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermengilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto


*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

**BOZZA APPROVATA DAL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE SULLA
SANITA' PENITENZIARIA NELLA RIUNIONE DEL 16 APRILE 2009**

Schema di convenzione tipo per l'utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Locali, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008.

Approvazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008.

Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria

e il Direttore de

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce le modalità, i criteri e le procedure per consentire il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte all'interno del circuito dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile alle competenze del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del succitato decreto, che dispone la concessione in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle aziende sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi sanitari di riferimento, dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie elencati in apposito inventario redatto dal Ministero della Giustizia alla data del 31 dicembre 2007 e convalidato con atto formale da ciascuna delle Regioni;

VISTO l'inventario dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie nell'ambito dell'Istituto penitenziario/Servizi minorili, corredata della destinazione d'uso, della planimetria e degli schemi impiantistici dei locali medesimi, inclusi quelli destinati ad attività d'ufficio o ad archivio sanitario ed i locali già utilizzati gratuitamente dalle Aziende Sanitarie per attività connesse alle patologie da dipendenza, allegato alla presente convenzione;

VISTO l'atto della Giunta Regionale del con il quale si convalida il suddetto inventario;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del più volte menzionato D.P.C.M. 1° aprile 2008;

stipulano e convengono quanto segue:

gl





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Art. 1
Oggetto della convenzione**

1. I locali adibiti ad uso sanitario ed elencati nell'inventario allegato alla presente convenzione sono concessi in uso, a titolo gratuito, all'Azienda sanitaria per lo svolgimento delle funzioni sanitarie trasferite al Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.

**Art. 2
Utilizzo dei locali**

1. Il personale dell'Azienda sanitaria utilizza i locali concessi in uso nel rispetto degli accordi e protocolli di intesa sottoscritti dalla Regione e dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria/Centro di giustizia minorile e, a livello territoriale, tra Azienda Sanitaria e singolo Istituto penitenziario/Servizio minorile, in attuazione dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Unificata del 20 novembre 2008 (Rep. atti n. 102).

**Art. 3
Gestione e manutenzione dei locali**

1. Sono a carico del Ministero della giustizia gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso, nei limiti in cui detti interventi siano necessari ad assicurarne l'idoneità allo svolgimento delle funzioni sanitarie, nonché alle utenze (acqua, elettricità, riscaldamento) ed al servizio di pulizia dei locali.

Sono a carico delle AASSLL le spese per il servizio di sanificazione degli ambienti, per l'utenza telefonica e per il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali, nocivi e tossici, prodotti nello svolgimento delle attività sanitarie.

2. All'atto della presa in carico dei locali adibiti alle funzioni sanitarie, è sottoscritto un verbale, condiviso tra il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e il Direttore dell'Istituto Penitenziario/Servizio minorile, di constatazione dello stato degli stessi nel quale sono evidenziati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rilevati ed indicati come necessari dal Direttore Generale della ASL, ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni sanitarie. L'elenco di questi interventi, da redigersi secondo un ordine di priorità, è trasmesso – a cura della Direzione della struttura penitenziaria/Servizio minorile – al Provveditorato regionale/Direzione Centro per la Giustizia minorile, che, sentito l'Assessorato regionale competente, programma e dispone l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lvo n. 163/06, valutate e condivise le priorità, compatibilmente con le risorse disponibili. Nelle more dell'attuazione del programma sopra indicato, l'Azienda Sanitaria Locale si impegna a continuare lo svolgimento, all'interno della struttura penitenziaria e dei Servizi minorili, dell'attività sanitaria già assicurata.

3. Durante l'esecuzione dei lavori, le attività sanitarie assicurate nell'Istituto penitenziario/Servizi minorili sono garantite in locali appositamente individuati e messi temporaneamente a disposizione dal Direttore dell'Istituto penitenziario/Servizio minorile.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

4. Restano ferme le responsabilità ed i compiti attribuiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La presente convenzione può essere aggiornata con il consenso delle parti nei casi in cui, in data successiva alla stipula del presente atto, ulteriori locali o ambienti vengano destinati ad attività sanitarie.

La presente convenzione non è soggetta, inoltre, a registrazione ed è immediatamente efficace.

Sono escluse spese contrattuali.

La presente convenzione viene redatta in duplice originale.

Letto, confermato, sottoscritto:

....., li

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale

Il Direttore dell'Istituto





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni



GDAP-0054786-2009

PU-GDAP-5000-11/02/2009-0054786-2009

Al Agenzia del Demanio
Via Barberini 38
00187 Roma

Oggetto: D.P.C.M. 1.04.2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" – richiesta di parere.

Per l'attuazione del DPCM 1.4.2008, ove all'art.4 c.2 si dispone che "i locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie,...., sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle ASL nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento sulla base di apposite convenzioni", si chiede se la concessione in uso possa essere un atto interno da parte di questa Amministrazione nei riguardi dell'ASL, stante la sua attuale posizione di titolare della concessione in uso del bene demaniale costituito dall'edificio penitenziario, ovvero se codesta Agenzia dovrebbe disporre, per i singoli e variegati locali distribuiti negli edifici penitenziari, a distinte concessioni in uso alle ASL.

In definitiva se a parere di codesta Agenzia la dizione "sono concessi" riferita ai locali del complesso penitenziario adibiti alle funzioni sanitarie, sia da interpretarsi come atto di concessione da parte dell'Agenzia del Demanio alle ASL, ovvero sia da intendersi atto di messa a disposizione da parte dell'Amministrazione Penitenziaria per l'utilizzo nei confronti delle ASL.

Si ringrazia

Il Direttore Generale
Enrico Ingosa

A. Coviello
28/04/2009



FD 339

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Area Operativa
Coordinamento Operation
Servizi alla Pubblica Amministrazione

Roma,

Prot. n. 2009/16 C 12 /DAO-CO-PA

Allegati: 1

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale delle Risorse Materiali,
dei Beni e dei Servizi
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni
Largo Luigi Daga, 2
00164 Roma

Rif. nota prot. 54786 del 11/02/2009

Oggetto: D.P.C.M. 1/04/2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

In riferimento al quesito posto da codesta Amministrazione con la nota a margine indicata, si rappresenta che questa Agenzia ha già avuto modo di esprimersi sulla questione con la comunicazione a mezzo posta elettronica che si trasmette in allegato alla presente.

Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Area Operativa
Paolo Maranca



GDAP-0148559-2009

PE-GDAP-1a00-22/04/2009-0148559-2009



Via Barberini, 38 - 00187 Roma - Tel. 06/42367201 - Fax. 06/42367210
e-mail: dg.servizi@agenzia.demanio.it
Contact Center - Numero Verde: 800 800 023

LILLI ANNA

Da: MARANCA PAOLO

Inviato: mercoledì 25 giugno 2008 18.12

A: Giuseppe Capoccia

Cc: LILLI ANNA; MAGGINI EDOARDO; FIMMANO' BRUNO; NOSTRO ELENA

Oggetto: I: D.P.C.M. 1 aprile 2008 - trasferimento alle ASL funzioni sanitarie svolte all'interno degli Istituti Penitenziari, attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria .

Priorità: Alta

Gentile Direttore, la questione da lei prospettata è stata esaminata dal nostro ufficio Normativa in via del tutto collaborativa. Pertanto le invio di seguito la riflessione fatta che, corre obbligo precisare, non ha pretesa di definitività. Tuttavia, per ottenere un più alto ed esaustivo riscontro, sarebbe opportuno investire della vicenda l'ufficio legislativo della amministrazione che lei rappresenta.

Con la speranza di averle fatto cosa gradita e utile, pongo i più cordiali saluti. Sono in attesa di eventuali sviluppi futuri sulla questione.

Paolo Maranca

Gentile Dottore,

anche a nome del dott. Giuliani, Le chiedo di voler cortesemente fornire risposta alle questioni prospettate con la mail da noi inviata al dott. Fimmanò – che legge per conoscenza – lo scorso 10 giugno. La vicenda riveste per l'Amministrazione penitenziaria profili di assoluta urgenza, in quanto la riforma della sanità penitenziaria è già entrata in vigore nei giorni scorsi e la normativa fissa il termine di tre mesi per definire le convenzioni che regolano l'uso dei locali da adibire alle funzioni sanitarie.

Confidando nella Sua risposta,

La saluto cordialmente.

Giuseppe Capoccia

OGGETTO: D.P.C.M. 1 aprile 2008 - trasferimento alle ASL funzioni sanitarie svolte all'interno degli Istituti Penitenziari, attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

Caro Paolo,

in merito ai quesiti posti dal Ministero della Giustizia con e-mail del 10 giugno u.s., in relazione alla questione meglio indicata in oggetto, ti faccio presente quanto segue.

Il D.P.C.M. 1 aprile 2008, in attuazione dell'art. 2 comma 283 della legge 244/2007, disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale (ASL) delle funzioni sanitarie svolte all'interno degli Istituti Penitenziari nonché delle risorse finanziarie, delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

L'art. 4, in particolare, al comma 1, prevede il trasferimento alle ASL delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Ministero della Giustizia, da effettuarsi a cura di quest'ultimo, mediante verbali di consegna preceduti dalla stesura di un inventario dei beni medesimi.

Il medesimo art. 4, al comma 2, stabilisce che i locali adibiti, nell'ambito degli Istituti penitenziari, all'esercizio delle funzioni sanitarie trasferite, e individuati dal Ministero della Giustizia tramite apposito inventario, sono concessi in uso a

titolo gratuito alle ASL nel cui territorio sono ubicati gli Istituti e i servizi Penitenziari, sulla base di apposite Convenzioni.

La norma tace sui soggetti chiamati a elaborare e a sottoscrivere le predette convenzioni, destinate a disciplinare l'utilizzo dei citati locali da parte delle ASL, anche se l'unica Amministrazione che il decreto coinvolge nella generalità delle attività attuative delle disposizioni dallo stesso recate è il Ministero della Giustizia. Proprio in considerazione della necessità di far fronte nei tempi prescritti ai propri adempimenti, il predetto Dicastero chiede consigli e suggerimenti all'Agenzia sul *modus operandi* relativo ai locali oggetto di utilizzo.

Ora, i locali in questione, di cui l'Agenzia ignora l'entità e le caratteristiche, si presume siano ubicati all'interno di Istituti Penitenziari che, qualora di proprietà dello Stato, sono assegnati nella loro interezza in uso governativo al Ministero della Giustizia.

Il Legislatore, in tal caso, individua una procedura, quale quella sopra descritta (convenzioni per l'uso gratuito dei locali), già sperimentata nell'ambito degli Istituti Penitenziari, sia con riferimento ai locali utilizzati dalle ASL per attività connesse alle patologie da dipendenza sia, in particolare, in relazione all'utilizzo da parte di terzi di spazi interni all'Istituto Penitenziario in comodato d'uso per lo svolgimento, ai fini rieducativi, di lavorazioni penitenziarie e di attività artigianali, intellettuali e artistiche.

In tale ultimo caso gli artt. 47 e ss. del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 prevedono che le Direzioni dei Carceri, con apposite convenzioni dalle stesse sottoscritte, disciplinino il rilascio di comodato d'uso dei locali interni al Penitenziario. A ben notare, nella questione di cui si occupa, non si registrano novità rispetto alla predetta disciplina che peraltro ha sempre caratterizzato l'amministrazione di penitenziari, in ragione della natura dei beni e della loro unitaria destinazione e utilizzo.

D'altra parte, stante la particolarità degli immobili in questione, considerare i locali da concedere in concessione gratuita tramite convenzione in modo a se stante risulta assai arduo e la convenzione che ne disciplinerà l'uso dovrà dettare necessariamente regole e norme atte a garantire la massima sicurezza, elemento imprescindibile per tali tipologie di immobili.

Ora, considerato che il D.P.C.M. in esame contempla precisi obblighi esclusivamente a carico del Ministero della Giustizia, è da ritenersi, anche in tal caso, che spetti agli Organi appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria la competenza a porre in essere le suddette Convenzioni e ad intervenire anche sulla manutenzione straordinaria dei locali (che dovranno essere esclusivamente quelli già utilizzati), che non può intendersi separata rispetto alla manutenzione dell'intero edificio.

Va da sé che, dovendo gli schemi tipo di tali Convenzioni essere approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Agenzia dovrà essere interpellata per esprimere il proprio parere, nonché dovrà acquisire piena conoscenza dei locali riconosciuti a cura del Dicastero della Giustizia alla data del 31.12.2007.

Per quanto riguarda, invece, l'**art. 5 del D.P.C.M.** in questione (Ospedali psichiatrici giudiziari e casi di cura e custodia), quest'ultimo, nel trasferire alle regioni le funzioni sanitarie afferenti agli ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime, prevede che con le modalità di cui all'art. 4 debbano essere trasferiti alle ASL attrezzature, arredi e beni strumentali. Nulla espressamente dispone per quanto concerne gli immobili (che in tal caso non dovrebbero essere locali, ma veri e propri stabili). Infatti, l'art. 4 prevede il trasferimento solo relativamente ad arredi, attrezzature e beni strumentali, in quanto per i locali contempla esclusivamente l'utilizzo gratuito da parte delle ASL.

Nel silenzio della legge, in via generale, si rileva che in tutti i casi in cui si è operato un trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni, detto trasferimento ha riguardato espressamente anche i beni immobili in cui tali funzioni erano svolte. Tuttavia, nel silenzio della norma, è da escludersi, nel caso di specie, tassativamente un trasferimento in proprietà. Si può, invece, ipotizzare l'uso da parte delle ASL di questi immobili, ma, poiché la norma non ne dispone espressamente la gratuità, dovrebbero trovare applicazione in tal caso il canone agevolato di cui al D.P.R. 296/2005 e le relative procedure concesse.

In ogni caso, stante la complessità della questione e i profili di ordine pubblico e di sicurezza connessi alla gestione degli immobili in argomento, che non possono escludere profili di responsabilità ed controllo a carico del Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria, è opportuno che la questione sia sottoposta da quest'ultimo al proprio Ufficio Legislativo ovvero all'Organo Legale.

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Saluti

Anna

demanio6



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Roma

n.



GDAP-0203788-2009

PU-GDAP-5000-04/08/2009-0203788-2009

Al Agenzia del Demanio
Via Barberini 38
00187 Roma

Oggetto: D.P.C.M. 1.04.2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" – richiesta di parere.

In esito a quanto espresso da codesta Agenzia con nota n.2009/16012/DAO-COPA del 16 aprile u.s., si rappresenta che in sede di Conferenza Unificata in materia di sanità penitenziaria, in data 29 aprile u.s. è stato approvato lo schema di convenzione tipo per l'utilizzo dei locali da concedere in uso al Servizio Sanitario Locale per lo svolgimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del DPCM 1° aprile 2008.

Si allega la deliberazione assunta dalla Conferenza Unificata nella riunione del 29 aprile 2009 e si comunica che da parte di questa Direzione Generale, mentre si è già provveduto a richiedere, tramite i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, agli Istituti Penitenziari, la identificazione dei locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie e la loro elencazione in apposito inventario (come da allegata nota n. 159428 del 30 aprile u.s.), si provvederà ora ad informare gli stessi sulla predetta deliberazione della Conferenza Unificata in merito appiunto ai locali.

Si rappresenta, ancora, che la deliberazione assunta dalla Conferenza Unificata nella riunione del 29.04.2009 è trasmessa all'Agenzia in indirizzo con la specifica finalità di acquisire eventuali considerazioni che la stessa vorrà formulare, significando che il silenzio sarà inteso da questo Ufficio come ratifica e conferma di quanto comunicato.

Si ringrazia

Il Direttore Generale
Enrico Ragosa

demanio6